



ATTO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009

stipulata in data 30 ottobre 2009, tra la Regione Lazio e il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre per un *“Progetto di ricerca sperimentale per il censimento della risorsa geotermica nella Regione Lazio e sviluppo di un caso studio nella città di Roma per l'utilizzo di acque sotterranee a bassa entalpia nel rispetto dell'ambiente”*

Stralcio “Regolamento attuativo della L.R. n.3/2016, Carta idro-geo-termica regionale e Registro regionale degli impianti geotermici (RIG)”

TRA

Regione Lazio, di seguito denominata Regione, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, Codice fiscale 80143490581, legalmente rappresentata dal Direttore Regionale alla Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, Ing. Mauro Lasagna nato a Roma il 01/02/1955

E

Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre, di seguito denominato D.S., con sede e domicilio fiscale in Roma, Viale Marconi, 446 – 00146 Roma, partita IVA 04400441004, legalmente rappresentato dal Prof. Settimio Mobilio, nato a Salerno il 16/01/1049, in qualità di Direttore pro-tempore del Dipartimento, munito dei poteri di firma

VISTA la Determinazione n.B3028 del 7/7/2009 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione e l'Allegato Tecnico, ed è stata impegnata per il biennio 2009-2010 la somma complessiva di €.400.000,00 sul Capitolo E12510 del bilancio regionale, con un importo annuo di €.200.000,00 per l'attuazione delle attività previste dalla Convenzione, a favore del Dipartimento di Scienze Geologiche dell'Università di Roma Tre;

VISTA la Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009 stipulata in data 30 ottobre 2009 con il Dipartimento di Scienze Geologiche dell'Università degli Studi Roma Tre per un "*Progetto di ricerca sperimentale per il censimento della risorsa geotermica nella Regione Lazio e sviluppo di un caso studio nella città di Roma per l'utilizzo di acque sotterranee a bassa entalpia nel rispetto dell'ambiente*";

PREMESSO CHE:

- relativamente alla prima annualità, le attività sono terminate ed è stato erogato il corrispondente importo annuo di €.200.000,00, secondo le modalità previste dall'art.6 della Convenzione;
- relativamente alla seconda annualità è stato erogato il primo anticipo del 20% dell'importo annuo di €.200.000,00, pari ad €.40.000,00, secondo le modalità di erogazione di cui all'art.6 della Convenzione;
- che le attività previste dalla Convenzione hanno avuto un rallentamento, legato allo slittamento dei tempi di approvazione della legge regionale sulle piccole utilizzazioni in geotermia, oltre che ai ritardi dei pagamenti da parte dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 21 aprile 2016, n.3 "*Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.32, S.O. n 1 del 21/4/2016, ed in particolare gli articoli 5 "*Registro regionale degli impianti geotermici e Carta idro-geo-termica regionale*" e 9 "*Regolamento di attuazione ed integrazione*";

CONSIDERATO CHE:

- la sopracitata legge regionale n.3/2016 dispone:
 - all'art. 5, comma 1, l'istituzione della banca dati degli impianti geotermici denominata "*Registro regionale degli impianti geotermici*" (RIG);

- all'art. 5, comma 3, che “.... *la Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9, alla redazione della Carta idro-geo-termica regionale*”;
 - all'art.5, comma 4 che “*Nel regolamento di cui all'articolo 9 sono disciplinati le modalità di gestione e tenuta del RIG, le procedure di registrazione e di certificazione di fine lavori, nonché i criteri per la redazione e l'aggiornamento della Carta idro-geo-termica regionale*”;
 - all'art.9 che “*La Giunta regionale con uno o più regolamenti di attuazione ed integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce*”:
.....“*d) i criteri per la redazione della Carta idro-geo-termica regionale di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, in base a modelli di analisi territoriale delle caratteristiche del sottosuolo e degli acquiferi*”;
- le necessarie e fondamentali azioni susseguenti all'entrata in vigore della soprarichiamata legge regionale risultano pertanto:
- 1) l'adozione del relativo Regolamento attuativo;
 - 2) la redazione della Carta idro-geo-termica regionale;
 - 3) l'istituzione della banca dati degli impianti geotermici denominata “Registro regionale degli impianti geotermici” (RIG);
- gli obiettivi principali già previsti dalla Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, come in particolare specificati nel Piano Operativo di Dettaglio e nell'Allegato tecnico (paragrafo 2. “*Carta delle potenzialità geotermiche a bassa entalpia della Regione Lazio*” e paragrafo 4. “*Regolamentazione tecnica e/o normativa per l'utilizzazione di risorse geotermiche a bassa entalpia*”), risultano in linea con le attività che deve porre in essere la Regione, previsti dalla soprarichiamata legge;
- che l'obiettivo relativo all'istituzione della banca dati degli impianti geotermici denominata “Registro regionale degli impianti geotermici” (RIG) è strettamente interconnesso con il Regolamento attuativo e con la Carta idro-geo-termica regionale;

RAVVISATA la necessità di proseguire le attività della Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, visti i tempi ristretti dettati dalla legge e considerato che le attività propedeutiche risultano in parte già svolte e in continuità a quelle previste dalla Convenzione stessa;

RILEVATO che:

- l'Università Roma Tre, nell'ambito delle attività previste dalla Convenzione, ha fornito l'indispensabile supporto tecnico per la stesura del testo della soprarichiamata legge regionale sulla geotermia a bassa entalpia;
- l'Università non ha potuto provvedere entro la scadenza della Convenzione, prevista per il 30 ottobre 2011, alla consegna di una bozza aggiornata del regolamento attuativo e della Carta idro-geo-termica regionale, per i ritardi nell'adozione della legge regionale di disciplina;

RITENUTO urgente dover provvedere al proseguimento delle attività previste dalla Convenzione e finalizzati alla stesura, da parte dell'Università degli Studi Roma Tre, del Regolamento tecnico attuativo e alla redazione della Carta idro-geo-termica regionale, previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 5 della legge regionale n.3/2016, nonché del "Registro regionale degli impianti geotermici" (RIG) previsto dalla medesima legge;

VISTA la nota prot. n.291973 del 1/6/2016 con la quale, tra l'altro, la Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha richiesto al Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre di esprimere la volontà e l'interesse alla riattivazione della Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, tramite la stesura di un Atto aggiuntivo alla medesima Convenzione;

VISTA la nota prot. n.1450 del 22/06/2016 con la quale il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre esprime l'interesse alla riattivazione della Convenzione in oggetto e alla rimodulazione delle attività tramite un Atto aggiuntivo;

CONSIDERATO che, in relazione alla Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, resta ancora disponibile l'importo di €160.000,00 (comprensivo dell'IVA) relativo all'impegno originario n. 11883/2010 (€200.000,00), assunto sul capitolo E12510 con Determinazione n.B3028 del 7/7/2009, ricognito con Decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2013, n. T00187, e già riscritto con Determinazione n. G17532 del 31/12/2015 sul capitolo di Bilancio regionale della perenzione amministrativa T92626, impegno

n.41228/2015, e pertanto il quadro economico del presente Atto aggiuntivo trova copertura nell'importo già impegnato sul Cap T92626, pari ad €.160.000,00, e nell'importo già erogato come anticipo, pari ad €.40.000,00, per un totale complessivo di €.200.000,00 previsto per la seconda annualità dalla medesima Convenzione;

VISTA la Deliberazione n.561 del 4/10/2016 con la quale la Giunta regionale ha dato mandato al Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo di predisporre un Atto aggiuntivo alla suddetta Convenzione, al fine di ottemperare alle attività di competenza regionale previste dalla recente L.R. 21 aprile 2016, n.3 relativamente alla predisposizione della carta regionale idro-geo-termica, della bozza di Regolamento regionale di attuazione e del Registro degli Impianti Geotermici (RIG), dando atto che tale integrazione non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto già impegnato con la stessa convenzione;

VISTA la Determinazione dirigenziale n..... del che ha approvato lo schema del presente Atto aggiuntivo e i relativi allegati;

tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo alla Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009 (di seguito denominato "Atto aggiuntivo") stipulata in data 30 ottobre 2009 con il Dipartimento di Scienze Geologiche dell'Università degli Studi Roma Tre.

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente Atto aggiuntivo completa le attività previste nella Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009 e amplia il raggio d'azione del piano di attività, anche alla luce di quanto previsto nella legge regionale del 21 aprile 2016, n. 3.

2. L'Atto aggiuntivo è finalizzato a dare attuazione ai seguenti obiettivi specifici:

- ✓ la proposta di Regolamento tecnico attuativo previsto dall'articolo 9 della legge regionale del 21 aprile 2016, n.3
- ✓ la realizzazione del SIT e della Carta idro-geo-termica regionale, prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale del 21 aprile 2016, n.3
- ✓ l'istituzione della banca dati "Registro regionale degli impianti geotermici" (RIG) prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale del 21 aprile 2016, n.3;
- ✓ l'organizzazione di un seminario conclusivo per la presentazione delle attività di ricerca.

3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo le premesse di cui sopra, i "Contenuti tecnici della prestazione" (*Allegato 1*) e le "Modalità operative di rendicontazione" (*Allegato 2*).

ART. 2

(Modalità della prestazione)

1. Il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre (DS) si impegna a fornire alla Regione Lazio un supporto tecnico-scientifico, entro il termine indicato nel successivo art.3, per la realizzazione delle seguenti attività, secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 "Contenuti tecnici della prestazione":

- ✓ relazione tecnica finalizzata alla redazione della proposta di Regolamento tecnico attuativo previsto dalla L.R. 3/2016, già contemplato al paragrafo 4 "Regolamentazione tecnica e/o normativa per l'utilizzazione di risorse geotermiche a bassa entalpia" dell'allegato tecnico alla Convenzione;
- ✓ la realizzazione di: a) livelli informativi, gestibili da un Sistema Informativo Territoriale, relativi alle potenzialità geotermiche del Lazio; b) criteri per l'identificazione delle aree critiche per la installazione di impianti geotermici; c) realizzazione della Cartografia idro-geo-termica regionale, prevista dalla L.R. n.3/2016, per la quale si rimanda relativamente agli aspetti tecnici al paragrafo 2 "Carta delle potenzialità geotermiche a bassa entalpia della Regione Lazio" dell'allegato tecnico alla Convenzione;
- ✓ la realizzazione del "Registro regionale degli impianti geotermici (RIG)", previsto dalla legge regionale n.3/2016;
- ✓ le attività di informazione e divulgazione, con particolare riferimento all'organizzazione di evento finale in raccordo con la Regione Lazio di presentazione delle attività di ricerca effettuate.

2. L'Università dovrà collaborare costantemente con le strutture regionali competenti in materia di infrastrutture energetiche, difesa del suolo e sistemi informatici per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma, e realizzare le attività in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore.

3. L'Università dovrà altresì fornire, secondo le modalità stabilite nell'Allegato 1, la strumentazione software utilizzata, ed eventualmente quella hardware, necessaria al funzionamento a regime presso gli uffici regionali delle applicazioni realizzate, che saranno sottoposte ad un collaudo congiunto dei tecnici e ricercatori dell'Università e della Regione Lazio.

ART 3

(Durata dell'Atto aggiuntivo)

1. Le attività di cui all'articolo 2 e indicate più in dettaglio nell'Allegato 1, compresa la relativa rendicontazione e la consegna della strumentazione e documentazione tecnica finale, dovranno essere completate entro 9 mesi dalla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

2. Nell'Allegato 1 è riportato il cronoprogramma della attività, che indica le scadenze temporali previste, a cui sono legati i relativi provvedimenti di liquidazione.

ART. 4

(Quadro Finanziario)

1. Per le attività previste nel presente Atto aggiuntivo la Regione Lazio provvede con le risorse finanziarie relative alla seconda annualità della Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, pari a complessivi €200.000,00 (Iva Inclusa), di cui:

- ✓ €40.000,00: importo già erogato, secondo le modalità di erogazione di cui all'art.6 della Convenzione (Provvedimento di liquidazione n.19905 del 7/6/11 - mandato di pagamento n.2014/1347), sull'impegno originario n. 11883/2010, assunto sul capitolo E12510 con Determinazione n.B3028 del 7/7/2009, ricognito con Decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2013, n.T00187,
- ✓ €160.000,00: importo già riscritto con Determinazione n. G17532 del 31/12/2015 sul capitolo di Bilancio regionale della perenzione amministrativa T92626, impegno n.41228/2015.

2. Il contributo dell'Università degli Studi Roma Tre è fornito in risorse umane e strumentali relative alle attività di carattere amministrativo per la gestione di tutte le operazioni legate all'Atto aggiuntive e nell'utilizzo di laboratori e strumentazione esistente di proprietà del Dipartimento di Scienze .

ART. 5

(Modalità e termini di pagamento)

1. La Regione erogherà il compenso di cui al precedente articolo 4 del presente Atto secondo le seguenti modalità, relativamente all'importo complessivo di €.200.000,00:

- ✓ €40.000,00, già erogato all'Università Roma Tre nell'ambito della Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, da rendicontarsi nel presente Atto aggiuntivo;
- ✓ €20.000,00, dopo trenta giorni di attività, alla presentazione del POD dell'Atto aggiuntivo e della relazione descrittiva della struttura del RIG (Attività 2) e del SIT (Attività 3), nonché a presentazione della relativa fattura elettronica;
- ✓ €60.000,00, dopo il quarto mese di attività, alla presentazione del RIG e relativo software (Attività 2), della relazione della proposta finale di Regolamento regionale (Attività 1) e delle elaborazioni del SIT relative al primo quadrimestre (Attività 3), e a seguito di presentazione della relazione dettagliata sulle attività svolte e di idonea rendicontazione delle spese effettuate fino al 40% del SAL finanziario, nonché a presentazione della relativa fattura elettronica;
- ✓ €60.000,00, dopo l'ottavo mese di attività, alla presentazione del SIT e relativo software, delle cartografie e degli altri contenuti indicati nel POD (Attività 3), previo collaudo finale degli applicativi RIG e SIT (Attività 2 e 3), e a seguito di presentazione della relazione dettagliata sulle attività svolte e di idonea rendicontazione delle spese fino al 60% del SAL finanziario, nonché a presentazione della relativa fattura elettronica;
- ✓ €20.000,00, a fine lavori, alla presentazione della relazione conclusiva redatta a seguito del workshop di presentazione degli esiti dell'attività di studio prevista nella presente convenzione (Attività 4), della relazione dettagliata finale sulle attività svolte e di idonea rendicontazione di tutte le spese sostenute, comprensive anche dell'acconto di €40.000,00 già erogato nell'ambito della Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, nonché a presentazione della relativa fattura elettronica.

2. Le informazioni tecniche e procedurali relative alle modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica sono disponibili nelle pagine web del portale dell'amministrazione regionale al seguente indirizzo: www.regione.lazio.it/fatturazioneelettronica.

ART. 6

(Spese ammissibili e rendicontazione)

1. Sono considerate spese ammissibili

- ✓ Spese per la progettazione e realizzazione dei sistemi informativi, banche dati, relazioni specialistiche, rilievi in situ (pozzi, indagini, ecc.), spese per attività tecniche per il reperimento dei dati;
- ✓ Spese per l'acquisto di hardware e software, strettamente funzionali all'Atto aggiuntivo (fino ad un massimo del 25%), per la sola quota di ammortamento relativo al periodo di attuazione dell'atto stesso;
- ✓ Spese per il personale strutturato (fino ad un massimo del 40%) e spese per personale esterno;
- ✓ Spese per l'organizzazione del workshop finale, comprese locandine, depliant, materiale divulgativo e quanto altro necessario per l'evento (fino ad un massimo del 5%).

2. Le spese sopra indicate e le relative limitazioni di utilizzo del budget si intendono sempre omnicomprensive, e quindi con IVA inclusa.

3. Modifiche alle spese ammissibili sopra richiamate potranno essere concordate e accettate solo in forma scritta dalla Regione Lazio, previa richiesta formale da parte dell'Università che indichi le motivazioni.

4. Sono ammesse le spese per stipendi e compensi per le prestazioni intellettuali erogate da persone fisiche, con il seguente contratto:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato;
- borse di ricerca strettamente connesse all'Atto aggiuntivo;

5. Per personale interno, pertanto, si intende quello in forza presso l'Università, con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per il personale non dipendente, il contratto deve indicare chiaramente la connessione con il presente Atto aggiuntivo della Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, la durata della collaborazione, le specifiche attività da svolgere, la remunerazione relativa a tali attività con indicazione del costo orario.

6. Le spese per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni, nuove di fabbrica, necessarie alla realizzazione delle attività indicate nell'Atto aggiuntivo, sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento fiscale e per la durata del progetto, in proporzione all'uso effettivo delle attrezzature nell'ambito dell'atto stesso. Non è ammissibile il leasing o noleggio di strumenti ed attrezzature.

7. Le spese sostenute dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati all'Università Roma Tre. Sono ammesse solo le forme di pagamento diverse dai contanti, che consentono di documentare in maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi previsti. Non saranno riconosciute, altresì, le spese generali dell'Università Roma Tre per la gestione del presente atto, comprese le utenze telefoniche, per l'elettricità, ecc.

ART. 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Università si assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella legge n.136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente dedicato di Tesoreria Unica IBAN IT11S0100003245348300147227 presso la Banca d'Italia sul quale l'Amministrazione regionale accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.

2. L'Università individua nel Prof. Mario Panizza, nato ad Avezzano il 12/09/1950, C.F. PNZMRA50P12A515E la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto.

3. Nel caso in cui le transazioni fossero eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti del bonifico (bancario o postale), ivi previste, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art.3, comma 8, della legge n.136/2010.

4. In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di sub appalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art.3, comma 8, della legge n.136/2010 citata.

ART. 8

(Clausola anti pantouflage)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i., il contraente attesta, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Regione Lazio che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione.

ART. 9

(Nomina dei responsabili scientifici)

1. A modifica dell'articolo 7 della Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, la Regione e il DSG nominano i rispettivi responsabili per la gestione delle attività del presente atto:

- ✓ per la Regione Lazio il Dirigente dell'Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche, Arch. Luca Colosimo, e il Dirigente dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione, Dr. Paolo Menna, in servizio presso la Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti;
- ✓ per il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre i Proff. Roberto Mazza e Guido Giordano.

ART. 10

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Atto aggiuntivo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati nell'atto e le disposizioni indicate negli Allegati 1 e 2;
- b) a fornire ai responsabili, di cui al precedente art.8, tutte le informazioni in proprio possesso necessarie per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente atto ed in particolare per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione delle attività;

- c) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti attuativi;
- d) a procedere periodicamente alla verifica dell'Atto aggiuntivo e proporre, se necessario, iniziative correttive, per il tramite dei soggetti responsabili;
- e) a segnalare e rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione delle attività e di attuazione degli impegni assunti;

ART. 11

(Spese ed oneri fiscali)

1. Il presente Atto aggiuntivo è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, allegato B art. 16, e verrà registrato solo in caso d'uso a spese a carico della parte richiedente. L'IVA è a carico della Regione nella misura prevista per legge.

ART. 12

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto aggiuntivo, si rinvia alle clausole di cui alla Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, stipulata in data 30 ottobre 2009.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li

per la Regione Lazio

Il Direttore della Direzione Regionale Risorse

Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti

Ing. Mauro Lasagna

per l'Università di Roma Tre

Il Direttore

del Dipartimento di Scienze

Prof. Settimio Mobilio

ALLEGATO 1

Contenuti tecnici della prestazione

PREMESSA

Il presente allegato tecnico definisce le attività di ricerca della convenzione in oggetto, di cui alla Determinazione Regionale B3028 del 07/07/2009, tenendo conto della recente pubblicazione della Legge Regionale 21 aprile 2016 n. 3 “*Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico*”, nella quale si stabilisce che la Regione Lazio deve porre in essere una serie di attività. In particolare, la sopracitata Legge prevede:

- All’articolo 5 comma 1, l’istituzione della banca dati degli impianti geotermici denominata “Registro Regionale degli Impianti Geotermici (RIG)”;
- All’articolo 5 comma 3, che “..... *la Regione provvede, entro 60 giorni dalla data in vigore del regolamento di cui all’articolo 9, alla redazione della Carta Idro-Geo-Termica Regionale*”;
- All’articolo 5 comma 4, che “*Nel regolamento di cui all’articolo 9 sono disciplinati le modalità di gestione e tenuta del RIG, le procedure di registrazione e certificazione di fine lavori, nonché i criteri per la redazione e l’aggiornamento della Carta Idro-Geo-Termica Regionale*”;
- All’articolo 9 che “*La Giunta Regionale con uno o più regolamenti di attuazione e di integrazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consigliare competente definisce:*
.....d) i criteri per la redazione della Carta Idro-Geo-Termica Regionale di cui all’articolo 5 commi 3 e 4 in base a modelli di analisi territoriale delle caratteristiche del sottosuolo e degli acquiferi”.

Successivamente alla sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo della convenzione, l’Università Roma Tre si impegna a redigere, entro 15 giorni, il P.O.D. (Piano Operativo Dettagliato) che dovrà essere condiviso e sottoscritto dalla Regione Lazio.

Le attività dovranno iniziare a seguito della sottoscrizione del P.O.D.

Le attività sopra descritte, da realizzarsi per ottemperare ai contenuti della presente convenzione, possono essere sintetizzate nei seguenti quattro punti:

- 1) Adozione del Regolamento regionale attuativo;

- 2) Istituzione della banca dati “Registro regionale degli impianti geotermici” (RIG);
- 3) Realizzazione del SIT e della Carta Idro-Geo-Termica della Regione Lazio;
- 4) Organizzazione del seminario per la presentazione delle attività di ricerca.

1. ADOZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO

In riferimento all’articolo 9 della L.R. 3/2016 che definisce gli obiettivi del Regolamento, la Regione Lazio si avvale della collaborazione del Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi Roma TRE per gli aspetti tecnici riguardanti:

La raccolta e la revisione critica dei regolamenti tecnici adottati da altre regioni italiane in materia di disciplina dell’utilizzazione delle risorse geotermiche di bassa entalpia. Tale fase di analisi costituirà la base di partenza per redigere il Regolamento Regionale della Regione Lazio atto a definire i criteri tecnici e modalità relative ai procedimenti di autorizzazione delle piccole utilizzazioni locali, così come definiti nel D. Lgs. 22/2010, articolo 10, comma 1 (impianti con estrazione d’acqua) e comma 2 (impianti senza estrazione d’acqua – sonde geotermiche) e i criteri per l’adozione delle procedure semplificate previste dalla L.R. 3/2016, articolo 4, comma 3. L’attività descritta è finalizzata all’individuazione delle criticità eventualmente riscontrate e alla proposta di adeguate soluzioni.

Descrizione contenuti:

- Individuazione dei contenuti tecnici inerenti la proposta di regolamento;
- Modalità di utilizzo della cartografia idro-geo-termica;
- Modalità di utilizzo del RIG;
- Procedure per la richiesta delle autorizzazioni;
- Indicazioni generali sul contesto idrogeologico nel quale dovrà essere applicato il regolamento che disciplinerà l’uso della risorsa geotermica, tenendo conto delle differenti caratteristiche idrogeologiche del territorio della Regione Lazio;
- Individuazione delle zone vulnerabili (zone carsiche, zone critiche per prelievi, fenomeni di emanazione gassosa dal sottosuolo, ecc.);
- Glossario con le definizioni puntuali;
- Modelli di domanda di autorizzazione con i dati tecnici dell’impianto;

- Modello di presentazione dei dati di sottosuolo;
- Modello per la comunicazione di impianti esistenti;
- Schede di collaudo dell'impianto o certificato di regolare esecuzione.

Queste attività saranno svolte in stretta collaborazione con gli uffici regionali competenti.

Prodotto atteso: Rapporto contenente le indicazioni tecnico-scientifiche necessarie alla stesura del Regolamento attuativo ed i modelli sopradescritti.

Tempistica: 4 mesi dall'attivazione convezione.

2. ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI “REGISTRO REGIONALE DEGLI IMPIANTI GEOTERMICI” (RIG)

L'articolo 5 della L.R. 3/2016 definisce il costituendo Registro degli Impianti Geotermici (RIG) come strumento di controllo e monitoraggio della diffusione delle piccole utilizzazioni, ma anche come *tool* per il professionista incaricato della progettazione dell'impianto in via di realizzazione, per comunicare l'avvio dei lavori e la conclusione degli stessi ed infine per l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni.

La banca dati RIG dovrà quindi essere strutturata per poter rispondere ad interrogazioni relativamente al procedimento autorizzativo ed alla distribuzione territoriale e temporale degli impianti realizzati. Il RIG dovrà prevedere anche un output di dati che andrà ad aggiornare automaticamente lo strato informativo degli impianti geotermici contenuto nel SIT.

La banca dati dovrà contenere le seguenti tabelle relazionabili:

- ✓ Anagrafica proprietario: in questa scheda saranno archiviate informazioni relative al soggetto giuridico (persona fisica, società, ecc.) che realizza l'impianto, prevedendo il rilascio di credenziali di accesso riservate;
- ✓ Procedimento amministrativo: in questa scheda saranno gestiti i dati relativi alla procedura autorizzativa alla realizzazione dell'impianto, al tipo di procedimento (art. 4), alla presenza di vincoli che richiedono nulla osta di organi amministrativi sul territorio (art. 6);
- ✓ Impianto: in questa scheda saranno gestiti i dati di tipo geografico e tecnico (ubicazione dell'impianto con coordinate geografiche e dati catastali - progetto relativo alla realizzazione dell'impianto - data apertura e chiusura cantiere - materiali costituenti le sonde geotermiche e

tipologia del fluido termovettore - indicazioni sulla profondità delle sonde verticali e la lunghezza per le sonde orizzontali).

- ✓ Sottosuolo: in questa scheda, redatta a cura del professionista incaricato, saranno presenti i dati del sottosuolo provenienti da indagini commissionate dal proprietario dell'impianto, relativi alla geologia, all'idrogeologia, agli acquiferi ed alle caratteristiche geotermiche del sito.
- ✓ Provvedimento autorizzativo: in questa scheda, che sarà elaborata a cura dell'amministrazione autorizzante, deve essere inserito il provvedimento autorizzativo che deve contenere gli elementi necessari a dimostrare che l'impianto:
 - sia realizzato con tecniche e materiali idonei;
 - risulti compatibile con la vincolistica e le limitazioni previste dal Regolamento Regionale;
 - non costituisca fattore di rischio di inquinamento delle componenti ambientali suolo e falde acquifere e atmosfera.
- ✓ Dichiarazione conclusiva: in questa scheda, redatta a cura del professionista incaricato, dovrà essere allegato il certificato di regolare esecuzione o anche quello di collaudo qualora previsto.

Questa attività sarà svolta in stretta collaborazione con gli uffici regionali competenti per definire un articolato valido ai fini dell'applicabilità normativa e le caratteristiche informatiche.

Prodotto atteso:

Il RIG dovrà essere realizzato in modo tale da permettere il suo utilizzo on web, per le finalità specificate all'inizio del punto 2, rispettando le seguenti caratteristiche:

- ✓ Software open source
- ✓ Data Base Management System (DBMS) PostgreSQL;
- ✓ Predisposizione per essere virtualizzato su piattaforma CentOS;
- ✓ Application Server e Working logic compatibili con il DBMS e la piattaforma virtualizzata.

L'Università dovrà consegnare l'applicativo alla Regione e cedere il codice sorgente del programma, oltre al manuale di utilizzo in formato cartaceo e digitale.

La Regione provvederà a caricare l'applicativo sui propri server pubblicandolo sul web.

I dati relativi al RIG saranno messi a disposizione dell'Università Roma Tre.

Tempistica: 4 mesi per la realizzazione del software (il collaudo sarà svolto nei mesi successivi).

3. REALIZZAZIONE DEL SIT E CARTA IDRO-GEO-TERMICA DELLA REGIONE LAZIO

L'articolo 5 della L.R. 3/2016 definisce la Cartografia Idro-Geo-Termica della Regione Lazio come strumento di indirizzo per:

- valorizzare la risorsa geotermica nei diversi ambiti territoriali del Lazio, anche nell'ottica di intraprendere specifiche azioni di pianificazione, quali l'incentivazione, ovvero la tutela, degli ambiti territoriali ritenuti vulnerabili;
- impostare nella maniera più corretta possibile lo studio geologico sito specifico propedeutico alla progettazione di impianti geotermici.

La Cartografia idro-geo-termica è costituita da più elaborati cartografici tematici che rappresentano la base di lavoro per l'individuazione delle differenti idoneità all'uso della risorsa geotermica del territorio della Regione Lazio e per la pianificazione della corretta utilizzazione delle risorse geotermiche, tenendo conto della vincolistica e delle limitazioni allo sfruttamento.

Il geodatabase della Cartografia idro-geo-termica deve contenere i livelli informativi caratteristici dei seguenti tematismi:

- Idrogeologia: con indicazione delle principali unità idrogeologiche (complessi idrogeologici), pozzi e sorgenti ad uso idropotabile, sorgenti con portate > 50 l/sec, sorgenti termali e termominerali, linee di deflusso e acque sotterranee;
- Geo-vincolistica (fornita dalla Regione Lazio): con rappresentazione delle aree di salvaguardia di pozzi e sorgenti idropotabili (D.G.R. 5817/99), aree instabili per frana così come individuate nei PAI, aree a rischio sink hole e cavità carsiche, aree di protezione delle acque minerali, aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.3267/23), aree a vincolo archeologico, aree a rischio di emissione di gas endogeno, zone con presenza di siti inquinati, ecc.;
- Idoneità all'uso della risorsa geotermica regionale relative al: sistema geotermico profondo; al sistema geotermico superficiale distinto per prevalenza d'uso di sistemi a circuito chiuso; e a circuito aperto.

Il sistema informativo territoriale (SIT) dovrà essere dinamico, cioè implementabile con i dati che andranno via via a costituire il RIG (vedi punto 2 del presente allegato tecnico).

La banca dati rappresenterà uno strumento di supporto da utilizzare per le attività istruttorie, di valutazione e monitoraggio da parte degli uffici regionali competenti e dagli utenti.

L'uso di un sistema costituito da diversi livelli informativi permette di avere la conoscenza dei siti in termini tridimensionali. In tal modo l'utilizzatore del SIT (amministrazione locale, professionista, ecc.) potrà usufruire della serie di dati tecnici di massima (complessi idrogeologici, piezometria, temperatura indisturbata della falda, ecc.) necessari per impostare un piano di indagini e definire la fattibilità e il dimensionamento di un impianto geotermico. Si specifica che tali informazioni, vista la scala di riferimento, non possono essere sostitutive delle necessarie indagini sito-specifiche da parte dei progettisti e che questa informazione dovrà essere chiara agli utenti nel Regolamento di cui al punto 1 del presente allegato tecnico.

Il SIT dovrà contenere, oltre alla cartografia di base, i seguenti dati:

- pozzi esistenti con i dati relativi a ubicazione, profondità, stratigrafia, livello della falda principale, dati relativi alla temperatura indisturbata della falda, analisi chimiche acqua (se presente il dato); Raccolta dati delle banche dati a disposizione dell'Università Roma Tre e banche dati esistenti a livello nazionale e regionale;
- Dati relativi a indagini condotte da ENEL e da altri soggetti privati per sviluppo di impianti geotermici;

Il SIT dovrà inoltre prevedere funzioni di elaborazione dei dati cartografici e alfanumerici, e funzioni di interrogazione e ricerca dati.

Prodotto atteso: Il SIT, che dovrà essere realizzato con software open source e in modo tale da permettere il suo utilizzo on web, per le finalità sopra esposte.

L'Università dovrà consegnare l'applicativo alla Regione e cedere il codice sorgente del programma, oltre al manuale di utilizzo in formato cartaceo e digitale.

Il SIT rimarrà a disposizione anche dell'Università Roma Tre.

La Regione provvederà a caricare l'applicativo sui propri server pubblicandolo sul web.

La Carta delle Idoneità all'uso della risorsa geotermica della Regione Lazio, estrapolata dalla banca dati sopradescritta, dovrà essere fornita su supporto cartaceo a colori in n.3 copie in scala 1:100.000, in n.2 copie in scala 1:250.000, e su n.200 pendrive in formato pdf, o analogo, per la distribuzione durante il seminario conclusivo.

presentazione del lavoro										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il cronoprogramma prende avvio dalla data di approvazione del POD da parte della Regione Lazio.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li

per la Regione Lazio

Il Direttore della Direzione Regionale Risorse

Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti

Ing. Mauro Lasagna

per l'Università di Roma Tre

Il Direttore

del Dipartimento di Scienze

Prof. Settimio Mobilio

ALLEGATO 2

Modalità operative di rendicontazione

Tutte le spese relative al presente Atto aggiuntivo dovranno essere adeguatamente rendicontate dall'Università Roma Tre, secondo le indicazioni di seguito riportate.

L'attuazione delle presenti disposizioni permetterà anche di migliorare le modalità operative nella predisposizione della documentazione giustificativa da parte del soggetto beneficiario e di agevolare le strutture regionali competenti nella valutazione tecnico-amministrativa, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza, la congruità e la ragionevolezza della rendicontazione rispetto al quadro economico preventivato e alle singole voci di spesa oggetto della determinazione di impegno.

L'Università dovrà consegnare alla Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti il rendiconto finanziario, che costituisce il documento finanziario con cui il beneficiario stesso riassume tutti i flussi finanziari afferenti al contributo concesso, che sono avvenuti nell'arco temporale di svolgimento delle attività (periodo di eleggibilità).

Le spese si intendono sostenute nel periodo di eleggibilità se:

- ✓ l'obbligazione giuridica della spesa nei confronti di terzi (servizi, forniture, nomina di personale strutturato, contratti di ricercatori sternali, ecc.) è sorta dopo l'inizio del progetto;
- ✓ la fattura o altro titolo di spesa debbono essere datati entro il periodo di esecuzione del progetto (o comunque nel periodo immediatamente successivo, e solo se riferibile oggettivamente al contributo in oggetto);
- ✓ i pagamenti dovranno essere stati effettuati entro il periodo di esecuzione del progetto (o comunque nel periodo immediatamente successivo, entro la data di richiesta da parte della Direzione Regionale della rendicontazione finale).

La tempistica massima per la conclusione delle attività e di rendicontazione finale, prevista in 9 mesi, non deve superare comunque i 12 mesi successivi alla sottoscrizione della convenzione, pena decadenza della quota ancora da erogare.

La documentazione deve permettere di verificare tutti gli aspetti connessi alla gestione dell'attività dal punto di vista gestionale e contabile (rendicontazione delle spese) ed il rispetto della normativa applicabile, attraverso l'acquisizione in copia conforme all'originale della documentazione relativa al progetto.

Documentazione contabile

Documenti giustificativi della spesa

Si tratta dei documenti contabili che consentono di provare la certezza e la misurabilità della spesa (fattura, nota d'addebito, parcella, titolo di viaggio intestato, scontrini attestanti la fornitura, cedolino o busta paga per il personale, ecc.).

Per quanto riguarda le spese per stipendi e compensi per le prestazioni intellettuali erogate da persone fisiche, si elenca di seguito la documentazione da produrre:

- ✓ la lista del personale attribuito al progetto con indicazione del tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, a tempo determinato, a progetto, borsa di ricerca, ecc.), le ore di lavoro effettuato e il costo complessivo;
- ✓ i curricula firmati di tutto il personale impiegato;
- ✓ la documentazione relativa al calcolo del costo orario;

Inoltre occorre trasmettere alla Regione Lazio:

- ✓ nel caso di dipendenti a tempo indeterminato
 - l'ordine di servizio interno o la lettera d'incarico relativa alle attività del presente Atto aggiuntivo;

- le buste paga mensili, o documento equivalente, con indicazione della quota parte dell'importo percepito dal personale dedicato al contributo in oggetto, riportante timbro e firma del rappresentante legale o del responsabile amministrativo;
- ✓ nel caso di dipendenti a tempo determinato o borse di ricerca
 - i contratti sottoscritti con l'Università;
 - le fatture o ritenute d'acconto, con l'indicazione nell'oggetto del presente Atto aggiuntivo, oppure le buste paga mensili con indicazione della quota parte dell'importo percepito dal personale dedicato al presente Atto aggiuntivo, riportante timbro e firma del rappresentante legale o del responsabile amministrativo;

Tutta documentazione va inviata rigorosamente con l'apposizione del timbro indicante "copia conforme all'originale", e deve riportare la firma del rappresentante legale del Dipartimento o del responsabile amministrativo.

Documenti giustificativi del pagamento

Si tratta di documenti contabili che consentono di provare l'effettivo sostenimento del pagamento di servizi, forniture, borse di ricerca, ecc. (quietanza bancaria, bonifico bancario completo di codice riferimento operazione - CRO, estratto conto bancario, comunque riportanti il beneficiario del pagamento, la causale e l'importo).

La quietanza dell'avvenuto pagamento è quell'atto/documento, che attesta il riconoscimento del pagamento da parte del debitore in favore del creditore. La quietanza, requisito essenziale per la certificazione delle spese, si riferisce a ciascun documento giustificativo della spesa che viene prodotto in sede di rendicontazione.

Nel caso del personale strutturato a tempo indeterminato e determinato, è sufficiente la copia delle buste paga mensili, o documento equivalente, nelle modalità già descritte.

Tale documentazione va inviata rigorosamente con l'apposizione del timbro indicante "copia conforme all'originale".

L'Università, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, dovrà emettere anche apposta fattura elettronica intestata alla Regione Lazio, in tre soluzioni (acconti di euro 60.000,00 ed euro 80.000,00, saldo di euro 20.000,00), come indicato nelle modalità di pagamento, riportante anche la causale (determinazione di impegno e denominazione progetto di ricerca). La fattura dovrà pervenire agli uffici regionali, in formato elettronico, solo dopo l'invio formale della relativa rendicontazione.

La suddetta elencazione della documentazione contabile è quella ritenuta più idonea per comprovare la spesa sostenuta, fermo restando la possibilità della Regione di individuare procedure e modalità per semplificare la rendicontazione delle spese effettuate dall'Università in grado di accelerare la chiusura dei procedimenti stessi.

Modalità di presentazione della rendicontazione

Tutta la documentazione dovrà essere inviata alla Regione Lazio alla seguente PEC: programmismvilupposostenibile@regione.lazio.legalmail.it, o altra PEC concordata tra le Parti, accompagnata da una nota di trasmissione che indichi con precisione tutta la documentazione tecnica e amministrativa inviata.

Si riporta di seguito, per le diverse tranches di pagamento previste nell'art.5 dell'Atto aggiuntivo, il contenuto della documentazione da allegare alla nota di trasmissione, che deve essere firmata dal legale rappresentante o dal responsabile scientifico dell'Atto aggiuntivo:

- relazione dettagliata dell'attività realizzata, comprensiva di eventuale documentazione tecnica ed illustrativa (studi, note tecniche, banche dati, cartografie, ecc.). La relazione deve consentire di verificare il reale svolgimento delle attività; pertanto esse devono essere documentate anche da resoconti, verbali, e quant'altro contribuisca a renderla visibile e verificabile. La relazione relativa al saldo del 10% della convenzione, pari ad euro 20.000,00, deve contenere anche il quadro economico finale, suddiviso per singole voci di spesa (sono ammessi scostamenti parziali degli importi preventivati nella misura massima

del 10% per ciascuna voce di spesa, purché rimanga invariato il costo complessivo dell'iniziativa, solo se concordati preventivamente con la Regione);

- il consuntivo analitico della spesa effettuata, che deve risultare fedele all'ammontare del quadro economico preliminare adottato nel PAD;
- l'elenco delle spese sostenute, contenente in copia conforme tutti i giustificativi di spesa e giustificativi di pagamento, come precedentemente descritto;
- fattura elettronica.

Nell'invio della nota conclusiva relativa al saldo finale l'Università dovrà allegare, altresì, un'apposita dichiarazione attestante che le attività di cui all' Atto aggiuntivo sono state realizzate esclusivamente con i fondi erogati all'uopo dalla Regione Lazio.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li

per la Regione Lazio

Il Direttore della Direzione Regionale Risorse

Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti

Ing. Mauro Lasagna

per l'Università di Roma Tre

Il Direttore

del Dipartimento di Scienze

Prof. Settimio Mobilio